

L'unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso

Aspetti di diritto privato

di Emanuela Epiney-Colombo

Porza, 2 agosto 2006

Indice

| | |
|---|-----------------|
| <u>I. INTRODUZIONE</u> | <u>3</u> |
| <u>II. REGISTRAZIONE.....</u> | <u>5</u> |
| 1. REQUISITI..... | 5 |
| 2. PROCEDURA | 5 |
| 2.1. PROCEDURA PRELIMINARE | 5 |
| 2.2. REGISTRAZIONE DELL'UNIONE DOMESTICA | 6 |
| 3. ANNULLAMENTO | 6 |
| 4. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO..... | 7 |
| <u>III. EFFETTI.....</u> | <u>8</u> |
| 1. DIRITTI E DOVERI GENERALI..... | 8 |
| 1.1. DOVERE DI ASSISTENZA E RISPETTO RECIPROCI | 8 |
| 1.2. OBBLIGO DI MANTENIMENTO..... | 8 |
| 1.3. PROTEZIONE DELL'ALLOGGIO COMUNE..... | 9 |
| 1.4. RAPPRESENTAZIONE DELL'UNIONE DOMESTICA | 9 |
| 1.5. OBBLIGO DI INFORMAZIONE | 10 |
| 1.6. SOSPENSIONE DELLA VITA COMUNE | 10 |
| 2. EFFETTI NEL DIRITTO CIVILE | 10 |
| 2.1. COGNOME E CITTADINANZA | 10 |
| 2.2. DIVIETO DI MATRIMONIO | 11 |
| 2.3. FIGLI DEL PARTNER..... | 11 |
| 2.4. DIVIETO DI ADOZIONE E DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA | 13 |
| 2.5. DIRITTO SUCCESSORIO..... | 14 |
| 3. RAPPORTI PATRIMONIALI..... | 14 |
| 3.1. BENI DEI PARTNER | 14 |
| 3.2. PROVA | 15 |
| 3.3. INVENTARIO | 15 |
| 3.4. MANDATO DI AMMINISTRAZIONE | 15 |

| | | |
|------------|---|------------------|
| 3.5. | RESTRIZIONE DELLA FACOLTÀ DI DISPORRE..... | 16 |
| 3.6. | DEBITI | 16 |
| 3.7. | COMPROPRIETÀ..... | 16 |
| 3.8. | CONVENZIONE PATRIMONIALE | 17 |
| 4. | EFFETTI NEL DIRITTO CONTRATTUALE | 17 |
| 4.1. | CONTRATTO DI LOCAZIONE | 17 |
| 4.2. | CONTRATTO DI LAVORO | 18 |
| 4.3. | CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE | 18 |
| 4.4. | CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | 19 |
| 5. | DIRITTO PUBBLICO..... | 19 |
| 6. | DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO..... | 19 |
| 7. | SCIoglimento GIUDIZIARIO DELL'UNIONE DOMESTICA REGISTRATA..... | 21 |
| 7.1. | CONDIZIONI..... | 21 |
| 7.2. | EFFETTI | 22 |
| 7.3. | PROCEDURA | 23 |
| 7.4. | DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO..... | 24 |
| 8. | CONCLUSIONI | 24 |
| IV. | <u>BIBLIOGRAFIA.....</u> | <u>25</u> |

I. Introduzione

La legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omolesuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD)¹ è stata votata il 18 giugno 2004 dalle Camere federali, è stata accettata dal popolo il 5 giugno 2005 ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

La legge disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'unione domestica registrata di coppie omolesuali (art. 1 LUD), fondandosi sul principio che due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica, unendosi in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci, riconosciuta con effetti di stato civile (art. 2 LUD). Il legislatore svizzero ha voluto escludere da ogni regolamentazione le coppie eterosessuali² e ha scelto di dare all'unione domestica registrata effetti di stato civile e non semplici effetti contrattuali, senza tuttavia inserire l'unione domestica registrata nel diritto di famiglia, da cui è mantenuta distinta, per accentuarne le differenze con il matrimonio. In Svizzera sono possibili dal 1° gennaio 2007 gli stati civili di: celibe/nubile, coniugato/a, divorziato/a, non coniugato, vedovo/a, registrato/a³.

L'unione domestica registrata ha una stretta analogia con il matrimonio, che appare in modo evidente dalla regolamentazione relativa agli effetti dell'unione. Il partner registrato è parificato al coniuge in numerose disposizioni legali. Alcune delle norme di diritto privato più importanti, come i rapporti con i figli dell'altro partner, i diritti successori e la protezione del partner registrato in alcuni tipi di contratto (locazione, lavoro, fideiussione), non figurano nella LUD, ma nel Codice civile e nel Codice delle obbligazioni, che sono stati modificati, con numerose altre leggi, per tenere conto della nuova forma di stato civile.

¹ RS 221.321, RU 2005 5685.

² Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omolesuali del 29 novembre 2002, FF 2003, pag. 1186.

³ Art. 8 lett. f n. 1 Ordinanza sullo stato civile OSC, modifica del 28 giugno 2006, RS 211.112.2.

Nel diritto pubblico gli effetti sono praticamente analoghi a quelli del matrimonio, in particolare per quel che concerne le assicurazioni sociali, il diritto fiscale, il diritto penale, la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, la procedura civile e penale federale. Nel diritto privato, per contro, vi sono alcune differenze, in particolare per quel che concerne la filiazione e le modalità di scioglimento dell'unione domestica registrata.

II. Registrazione

Le norme sulla registrazione dell'unione domestica registrata si ispirano a quelle relative alla celebrazione del matrimonio, ma sono state semplificate⁴. L'ufficio dello stato civile è competente per la celebrazione e la registrazione dell'unione domestica, che sono pubbliche. L'unione domestica viene registrata nel registro delle famiglie dello stato civile.

1. Requisiti

Due persone dello stesso sesso che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono capaci di discernimento (art. 3 cpv. 1 LUD) possono far registrare la loro unione domestica. Le persone interdette necessitano del consenso del rappresentante legale e possono rivolgersi al giudice in caso di rifiuto di quest'ultimo di acconsentire alla registrazione dell'unione domestica (art. 3 cpv. 2 LUD). Parenti in linea retta, fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini non possono contrarre un'unione domestica registrata (art. 4 cpv. 1 LUD) e i partner devono provare di non essere già vincolati da un'unione domestica registrata o sposati (art. 4 cpv. 2 LUD). Patrigni, matrigne e i rispettivi figliastri/e possono contrarre un'unione domestica registrata⁵.

2. Procedura

L'ordinanza sullo stato civile (OSC) disciplina la procedura di registrazione⁶, suddivisa in procedura preliminare e registrazione dell'unione domestica.

2.1. Procedura preliminare

Nella procedura preliminare (art. 75a – 75h OSC) l'ufficio dello stato civile esamina se sono soddisfatte le condizioni per la registrazione (art. 3, 4 e 26 LUD) e se non vi sono impedimenti. La domanda di registrazione si presenta all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei partner o all'ufficio dello stato civile che dovrebbe registrare l'unione domestica in caso di domicilio all'estero dei partner, di cui almeno uno è cittadino svizzero (art. 43 e 65a LDIP). I partner devono comparire personalmente, a meno di provare

⁴ Messaggio, pag. 1188; art. 75a segg. Ordinanza sullo stato civile OSC.

⁵ Messaggio, pag. 1206.

⁶ Nuovo capitolo 7a dell'Ordinanza sullo stato civile OSC, articoli 75a – 75l.

che la comparsa personale non può essere ragionevolmente pretesa da loro, produrre i documenti necessari⁷ e dichiarare all'ufficiale dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione dell'unione domestica (art. 6 LUD, art. 75d OSC⁸). L'ufficiale dello stato civile autorizza la procedura preliminare nella forma scritta qualora non si possa ragionevolmente pretendere la comparsa personale⁹. In questo caso i partner residenti all'estero possono consegnare le dichiarazioni alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

L'ufficiale dello stato civile esamina la domanda¹⁰ e se le condizioni per la registrazione sono soddisfatte¹¹ comunica ai partner che l'unione domestica registrata può essere registrata e concorda con loro i dettagli. La registrazione deve avvenire nei tre mesi che seguono la comunicazione della decisione positiva¹².

2.2. Registrazione dell'unione domestica

L'ufficiale dello stato civile procede alla registrazione dell'unione domestica in un locale adeguato del circondario di stato civile scelto dai partner¹³. La registrazione è pubblica e avviene con la firma del certificato di unione da parte dei partner (art. 7 LUD, art. 75i – 75l OSC). Non sono necessari testimoni per la registrazione, contrariamente alla procedura di matrimonio, e l'unione è contratta con la registrazione delle dichiarazioni di volontà dei partner. L'iscrizione nei registri dello stato civile ha semplice effetto dichiarativo e serve come prova.

3. Annullamento

Qualsiasi interessato può chiedere in ogni momento al giudice l'annullamento di un'unione domestica registrata se uno dei partner non era capace di discernimento al momento della

⁷ Art. 75c OSC: certificati di domicilio, documenti relativi alla nascita, al sesso, al nome, alla filiazione, allo stato civile, per gli interdetti il consenso scritto del rappresentante legale.

⁸ Devono in particolare dichiarare che i dati contenuti nella domanda e i documenti sono corretti e aggiornati, che essi non sono sotto tutela, che non sono parenti né fratelli o sorelle e che non hanno omesso di dichiarare un'unione domestica registrata o un matrimonio ancora esistente.

⁹ Art. 75h OSC.

¹⁰ Art. 75e OSC.

¹¹ Art. 75f OSC.

¹² Art. 75g OSC.

¹³ Art. 75f cpv. 2 OSC, 75i OSC.

registrazione e da allora non l'ha riacquistata e se l'unione domestica era stata registrata in violazione degli impedimenti di parentela e di vincolo precedente (art. 9 LUD).

Un partner può domandare al giudice del domicilio di una parte (art. 15a Lforo) l'annullamento dell'unione domestica registrata per vizi della volontà entro sei mesi dal giorno in cui l'interessato ha scoperto il vizio della volontà, ma al più tardi entro 5 anni dalla registrazione. In caso di morte del partner attore durante la causa, i suoi eredi possono continuarla (art. 10 LUD).

L'annullamento dell'unione domestica registrata ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza. I diritti di successione si estinguono retroattivamente dalla data della registrazione, mentre per il resto si applicano le norme sullo scioglimento giudiziario dell'unione domestica registrata (art. 11 LUD).

4. Diritto internazionale privato

Il matrimonio validamente celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera nella forma dell'unione domestica registrata (art. 45 cpv. 3 LDIP, testo in vigore dal 1° gennaio 2007). Sono riconosciute in Svizzera le unioni domestiche e i matrimoni tra persone dello stesso sesso registrate validamente in uno Stato estero a condizione che l'istituto estero sia comparabile all'unione domestica registrata svizzera, vale a dire che abbia effetti di stato civile. Rapporti di diritto contrattuale, come il PACS del diritto francese, non possono essere riconosciuti in Svizzera come unioni domestiche registrate¹⁴.

¹⁴ Messaggio, pag. 1224.

III. Effetti

1. Diritti e doveri generali

1.1. *Dovere di assistenza e rispetto reciproci*

Con la registrazione dell'unione i partner si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci (art. 2 cpv. 2 LUD). In particolare essi si devono assistenza¹⁵ e rispetto reciproci (art. 12 LUD). In questo diritto/dovere rientra l'assistenza del partner nei suoi rapporti con i propri figli (obbligo di mantenimento, esercizio dell'autorità parentale e rappresentanza). Non è invece previsto l'obbligo di fedeltà reciproca.

Ogni partner può rivolgersi al giudice per chiedere l'adozione di misure di protezione dell'unione domestica registrata. La LUD non regola la procedura per queste misure, alle quali dovrebbero essere applicabili, per analogia, le norme di procedura relative alle misure di protezione dell'unione coniugale, vale a dire gli art. 176 segg. CC. Nel Cantone Ticino dovrebbe dunque essere applicabile la procedura speciale prevista dagli art. 419 segg. del Codice di procedura civile ticinese (CPC). L'art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale impedisce la discriminazione e quindi il trattamento differenziato degli effetti dell'unione domestica registrata deve essere oggettivamente giustificato rispetto a quelli del matrimonio¹⁶.

1.2. *Obbligo di mantenimento*

I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della loro unione domestica. In caso di mancato accordo sul mantenimento, ogni partner può rivolgersi al giudice per fargli stabilire i contributi pecuniari per il mantenimento dell'unione domestica, per il futuro e per l'anno precedente la domanda (art. 13 cpv. 2 LUD). A richiesta il giudice può decretare la diffida ai debitori del partner tenuto a prestazioni alimentari, se questi non adempie il proprio obbligo di mantenimento. L'obbligo di mantenimento reciproco è, secondo il Messaggio del Consiglio federale, "un elemento

¹⁵ Messaggio pag. 1211.

¹⁶ Andrea Büchler/Margot Michel, Das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare im Überblick, in: Das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare, Berne 2006, pag. 12.

cardine della comunione di responsabilità dei due partner”¹⁷. L'interpretazione avviene, negli intenti del legislatore, secondo quanto previsto per l'art. 163 CC nell'ambito dell'obbligo di mantenimento nel matrimonio. Rientrano di conseguenza nel mantenimento il fabbisogno vitale del partner (spese domestiche, bisogni personali, spese sanitarie, spillatico) e un'adeguata previdenza professionale per la vecchiaia e l'invalidità¹⁸. L'obbligo di mantenimento del partner registrato è prioritario rispetto all'obbligo di mantenimento dei parenti previsto dall'art. 328 cpv. 2 CC¹⁹. Dovrebbe quindi essere di pari rango con il mantenimento dell'ex coniuge.

Il partner registrato non può pretendere somme a libera disposizione né indennità per le prestazioni straordinarie, contrariamente a quanto previsto dagli art. 164 e 165 CC nel matrimonio²⁰.

1.3. Protezione dell'alloggio comune

Un partner non può disdire un contratto di locazione, alienare l'abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa senza l'esplicito consenso del partner o del giudice, nel caso in cui non sia possibile procurarsi il consenso o sia negato senza valido motivo (art. 14 LUD). La protezione dell'abitazione comune, analogamente a quanto avviene per l'abitazione familiare, si impone anche al locatore, che deve notificare separatamente al conduttore e al suo partner registrato la disdetta e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta, pena la nullità (art. 266n CO).

1.4. Rappresentazione dell'unione domestica

Durante la vita comune ogni partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti. Per i bisogni straordinari un partner rappresenta l'unione domestica registrata solo se è stato autorizzato dall'altro o dal giudice o quando l'affare non permette una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o motivi analoghi. Ogni partner obbliga se stesso con i propri atti e solidalmente anche l'altro se non eccede il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi. A istanza di un partner il giudice può

¹⁷ Messaggio, pag. 1211.

¹⁸ Cfr. per il matrimonio: Epiney-Colombo, Contributo di mantenimento e divorzio, in: Aspetti patrimoniali nel diritto di famiglia, atti della giornata di studio del 5 marzo 2004, Lugano 2005, pag. 67 segg.

¹⁹ Messaggio, pag. 1227.

²⁰ Messaggio, pag. 1188; cfr. la critica di Andrea Büchler/Margot Michel, op. cit., pag. 32.

privare della rappresentanza dell'unione domestica registrata il partner che eccede il proprio potere di rappresentanza o se ne dimostra incapace. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede solo se è stata pubblicata per ordine del giudice (art. 15 LUD). La norma è sostanzialmente analoga all'art. 166 CC, applicabile nel matrimonio.

1.5. Obbligo di informazione

I partner sono reciprocamente tenuti ad informarsi, se richiesti, sui redditi, la sostanza e i debiti. Il giudice può ordinare a un partner o a terzi, su richiesta dell'altro partner, di fornire le informazioni occorrenti e di produrre i documenti necessari, riservato il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari (art. 16 LUD). L'obbligo di informazione nell'unione domestica registrata ricalca quello previsto nel diritto matrimoniale dall'art. 170 CC²¹ e ci si può quindi riferire per la sua interpretazione all'abbondante giurisprudenza federale e cantonale resa in questo ambito.

1.6. Sospensione della vita comune

Un partner può sospendere la vita comune per gravi motivi. Il giudice stabilisce, a richiesta di un partner, i contributi pecuniari e prende le misure relative all'abitazione e alle suppellettili domestiche. In caso di cambiamento delle circostanze il partner può domandare al giudice la modifica delle misure già adottate o la loro revoca (art. 17 LUD).

2. Effetti nel diritto civile

2.1. Cognome e cittadinanza

L'unione domestica registrata non ha effetto sul cognome e sulla cittadinanza, contrariamente al matrimonio (art. 160 e 161 CC), e i partner registrati non hanno in comune il cognome, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale. Non è prevista la naturalizzazione agevolata del partner straniero/a, mentre per la naturalizzazione ordinaria la legge prevede agevolazioni per la durata necessaria di residenza in Svizzera²².

²¹ Epiney-Colombo, Contributo di mantenimento e divorzio,, in: Aspetti patrimoniali nel diritto di famiglia, Lugano 2005, pag. 93 segg.

²² Messaggio, pag. 1191.

2.2. Divieto di matrimonio

I partner vincolati da un'unione domestica registrata non possono contrarne un'altra finché la prima non è sciolta e non possono sposarsi (art. 26 LUD).

2.3. Figli del partner

2.3.1 Rappresentanza

Quando uno dei partner ha figli, l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta se le circostanze lo richiedono, riservati i diritti dei genitori²³. In quest'ambito il ruolo del partner è – di principio – sussidiario: il partner registrato del genitore non decide, ma assiste il titolare dell'autorità parentale nello svolgimento delle sue prerogative. In pratica il partner registrato del genitore affidatario svolge il ruolo della matrigna, rispettivamente del patrigno (art. 299 CC) dei figli minorenni che convivono nell'unione domestica registrata²⁴.

Il patrigno o la matrigna ha il diritto e il dovere di rappresentare il genitore suo partner quando le circostanze lo richiedono, in particolare quando il titolare dell'autorità parentale è impedito di agire per malattia, assenza o simili e si deve prendere con urgenza una decisione, come per esempio in caso di intervento medico urgente²⁵. In queste occasioni il partner deve di principio seguire la volontà esplicita o presunta del genitore titolare dell'autorità parentale, che ha la competenza decisionale principale²⁶. La rappresentanza si esercita per quel che concerne gli atti della vita quotidiana necessari alla cura e all'educazione del figlio, la designazione della sua residenza e i rapporti con i terzi²⁷. Il partner registrato non può invece rappresentare il genitore titolare dell'autorità parentale nei casi in cui la legge prevede il consenso dei genitori²⁸, come per la promessa nuziale (art. 90 cpv. 2 CC), per il riconoscimento di un figlio (art. 260 cpv. 2 CC) e per il consenso all'adozione (art. 265 a cpv. 2 CC).

²³ Messaggio, pag. 1218.

²⁴ Schwenger, Basler Kommentar ZGB-I, 2a ed., n. 2 ad art. 299 CC.

²⁵ Schwenger, op. cit., n. 4 ad art. 299 CC.

²⁶ Schwenger, op. cit., n. 5 ad art. 299 CC.

²⁷ Schwenger, op. cit., n. 6 ad art. 300 CC.

²⁸ Schwenger, op. cit., n. 6 ad art. 299 CC.

La LUD non menziona le conseguenze in caso di decesso del partner registrato che è genitore titolare dell'autorità parentale per quel che concerne i rapporti tra il partner superstite e i figli rimasti orfani. In caso di autorità parentale congiunta il genitore superstite la mantiene (art. 297 cpv. 3 CC)²⁹. Il problema della custodia effettiva dei figli deve allora essere risolto verificando se il loro interesse è di rimanere con il partner superstite o di essere trasferiti sotto la custodia del genitore superstite³⁰. In caso di decesso del titolare esclusivo dell'autorità parentale, l'autorità tutoria esamina sia se attribuire la custodia dei figli al partner superstite, sia la designazione di questi come loro tutore³¹. Come rileva il Messaggio, "è possibile che sia nell'interesse del figlio a continuare a vivere con il partner superstite del genitore deceduto. In questo caso il buon senso indurrà qualsiasi autorità tutoria ad affidare il fanciullo a tale persona."³²

2.3.2 *Mantenimento*

Il patrigno o la matrigna ha il dovere di assistere il partner registrato nel mantenimento dei figli. L'onere di mantenimento del figlio è a carico del genitore, ma il partner registrato di questi (alla stregua del coniuge) ha un obbligo sussidiario di assistenza³³. Il genitore debitore del contributo deve in altre parole trovarsi nella situazione in cui sarebbe senza il nuovo vincolo³⁴. Il partner registrato può assistere il debitore in varie forme, per esempio provvedendo in natura ai bisogni del figlio, liberando il partner debitore dalle incombenze domestiche per consentirgli di lavorare e far fronte ai propri obblighi pecuniari o dandogli l'importo corrispondente a quanto guadagnerebbe fuori casa, sempre che la nuova composizione della famiglia lo consenta³⁵. Il reddito del partner registrato non dovrebbe

²⁹ Schwenzer, op. cit., n. 12 ad art. 298 a CC.

³⁰ Schwenzer, op. cit., n. 8 ad art. 299 CC.

³¹ Schwenzer, op. cit., n. 8 ad art. 299 CC.

³² Messaggio, pag. 1199.

³³ Sentenza del Tribunale federale del 4 agosto 2005 5C.112/2005 pubblicata in FamPra.ch 2006 149; DTF 120 II 285 consid. 2d; sentenza della prima Camera civile del Tribunale di appello (I CCA) del 30 agosto 2004 11.2004.89 pubblicata in RtiD I-2005 61c 780.

³⁴ Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, tome II Effets de la filiation, 3a ed., Zurigo 2006, pag. 275 n. 511.

³⁵ Sentenza del Tribunale federale del 14 luglio 2004 5C.82/2004 pubblicata in FamPra.ch 2005 172, relativa all'obbligo di assistenza del nuovo coniuge.

invece essere considerato nel calcolo del contributo di mantenimento dovuto dal genitore partner³⁶.

2.3.3 *Relazioni personali*

Il partner del genitore può rivolgersi all'autorità tutoria in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata per chiedere il diritto di mantenere relazioni personali con i minorenni (art. 27 LUD, che rinvia all'art. 274a CC). Il diritto di visita viene concesso nei casi in cui è nata una relazione sociale genitore/figlio con il partner del genitore³⁷, ciò che di principio è sufficiente per ammettere l'esistenza delle "circostanze straordinarie" menzionate dall'art. 274a CC³⁸. Come ogni altro diritto di visita, anche quello accordato all'ex partner registrato del genitore può essere limitato qualora siano date le condizioni previste dagli art. 273 e 274 CC³⁹.

2.4. *Divieto di adozione e di procreazione medicalmente assistita*

Le persone vincolate da un'unione domestica registrata non possono adottare né sottoporsi a tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 28 LUD). Il divieto dell'adozione non dovrebbe invece avere effetti per le adozioni pronunciate all'estero, che potranno essere riconosciute in Svizzera alle condizioni previste dall'art. 78 LDIP e di quelle previste dalla Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione dell'Aia sull'adozione, CAA)⁴⁰, nonché della legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA)⁴¹.

A titolo di confronto in Europa le coppie del medesimo sesso possono adottare minorenni nel Regno Unito (Inghilterra e Galles) dal 1° dicembre 2005, in Spagna dal 2005, in Svezia dal

³⁶ Sentenza del Tribunale federale del 14 luglio 2004 5C.82/2004 pubblicata in FamPra.ch 2005 172, relativa all'obbligo di assistenza del patrigno.

³⁷ Schwenger, op. cit., n. 3 ad art. 274a CC; sentenza della prima Camera civile del 29 settembre 2005 11.2005.36 e 11.2005.38 per il caso dei genitori affilianti, confermata dal Tribunale federale il 20 gennaio 2006 5C.269/2005, sentenza della I Camera civile dell'8 agosto 2001 11.2000.151 e 152, pubblicata in RtiD I-2002 n. 48 pag. 324 per la nonna affiliante

³⁸ Schwenger, op. cit., n. 5 ad art. 274a CC.

³⁹ Schwenger, op. cit., n. 6 ad art. 274a CC.

⁴⁰ Messaggio, pag. 1233.

⁴¹ RS 211.221.31.

2003, nei Paesi Bassi dal 2001 per i soli bambini olandesi, in Danimarca dal 1999 limitatamente ai propri figli nati da precedenti relazioni, in Belgio dal 2006.

Ci si può anche interrogare sull'efficacia del divieto di procreazione medicalmente assistita, dal momento che le coppie desiderose di figli possono comunque ottenere l'effetto desiderato semplicemente recandosi all'estero, in Stati dove non vige un simile divieto. In Danimarca il parlamento ha approvato il 2 giugno 2006 la legge che consente l'inseminazione artificiale a coppie lesbiche gratuitamente negli ospedali, modificando così la legge del 1989 sull'unione registrata civilmente, che accorda alle coppie omosessuali gli stessi diritti di quelle eterosessuali, escluse adozione e inseminazione artificiale.

2.5. Diritto successorio

Il partner registrato è trattato come un coniuge dal profilo successorio ed è di conseguenza erede legale dell'altro, con il diritto a una quota variabile della successione a seconda degli altri eredi legittimi con cui concorre: $\frac{1}{2}$ della successione se è in concorso con i discendenti del defunto (art. 462 n. 1 CC), $\frac{3}{4}$ della successione se è in concorso con eredi della stirpe dei genitori (seconda parentela; art. 462 n. 2 CC), tutta la successione se non vi sono eredi della seconda parentela (art. 462 n. 3 CC). La sua porzione legittima è della metà della sua quota (art. 471 n. 3 CC), vale a dire $\frac{1}{4}$ della successione in concorso con i discendenti, $\frac{3}{8}$ della successione in concorso con gli eredi della parentela dei genitori e $\frac{1}{2}$ della successione se non vi sono discendenti o eredi della seconda parentela.

Il partner registrato superstite può inoltre ottenere in sede di divisione dell'eredità l'attribuzione dell'abitazione comune e delle suppellettili domestiche che rientrano nell'asse successorio, mediante imputazione sulla sua quota (art. 612a cpv. 1 e 4 CC).

3. Rapporti patrimoniali

3.1. Beni dei partner

I partner rimangono proprietari dei rispettivi beni e ognuno di loro risponde dei suoi debiti con i suoi beni (art. 18 LUD). Il regime patrimoniale di base è la separazione dei beni⁴². Di principio quindi la registrazione di un'unione domestica non ha effetti sui beni di un partner.

⁴² Stephan Wolf/Isabelle Steiner, Das Vermögensrecht und die weiteren für das Notariat relevanten Aspekte des Partnerschaftsgesetzes, in: Das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare, Berne 2006, pag. 61.

Essa instaura tuttavia una serie di eccezioni al principio: si pensi alla rappresentanza dell'unione domestica con la responsabilità solidale per i debiti contratti per i bisogni correnti dell'unione (art. 15 LUD), alla ripartizione della previdenza professionale accumulata durante l'unione domestica (art. 33 LUD), alla possibilità di concludere una convenzione patrimoniale per l'adozione del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 LUD) e alle misure di protezione dell'unione domestica registrata (art. 13 cpv. 2 LUD).

3.2. Prova

Chi sostiene che un bene patrimoniale è proprietà di un partner deve portarne la prova (art. 19 cpv. 1 LUD). In caso di mancanza di prova sulla proprietà di un bene si presume che esso sia in comproprietà di entrambi i partner (art. 19 cpv. 2 LUD).

Per l'interpretazione dell'art. 19 LUD ci si può riferire alla giurisprudenza e alla dottrina relative agli art. 248 CC e 200 cpv. 1 e 2 CC, sui quali esso è ricalcato⁴³.

3.3. Inventario

Per evitare difficoltà di prova, ogni partner può chiedere in ogni momento all'altro di partecipare alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei beni rispettivi, che si presume esatto se è compilato entro un anno dal conferimento dei beni (art. 20 LUD).

La giurisprudenza e la dottrina relative all'art. 195a CC⁴⁴ possono costituire un valido aiuto per l'interpretazione dell'art. 20 LUD.

3.4. Mandato di amministrazione

Le norme sul mandato (art. 394-406 del Codice delle obbligazioni) si applicano se un partner affida all'altro l'amministrazione dei propri beni, salvo diverso accordo (art. 21 LUD). In assenza di pattuizioni esplicite dei partner, il mandato è di principio gratuito⁴⁵.

I reciproci rapporti derivanti dal contratto di mandato possono essere portati davanti al giudice competente per la liquidazione del regime patrimoniale (art. 7 cpv. 2 Lforo)⁴⁶, trattandosi di pretese contrattuali derivanti da un'unione domestica registrata.

⁴³ Stephan Wolf/Isabelle Meier, op. cit., pag. 63.

⁴⁴ Stephan Wolf/Isabelle Meier, op. cit., pag. 65.

3.5. Restrizione della facoltà di disporre

Il giudice può, a richiesta di un partner, subordinare al consenso di questi la disposizione di determinati beni da parte dell'altro e prendere provvedimenti conservativi (blocco del registro fondiario, blocco di conti e depositi bancari, ecc.) qualora ciò sia necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione domestica registrata (art. 22 LUD). La norma ricalca l'art. 178 CC e ci si può dunque riferire all'abbondante giurisprudenza e dottrina sviluppate in quest'ambito⁴⁷.

La restrizione della facoltà di disporre va chiesta al giudice del foro di domicilio di un partner (art. 15a lett. a Lforo), che è imperativo. La competenza materiale e la procedura applicabile alle misure protettive dell'unione domestica registrata (PUD) dovrebbe ricalcare le disposizioni cantonali vigenti in materia di misure protettive dell'unione coniugale (cosiddette PUC)⁴⁸.

3.6. Debiti

Il partner che deve rimborsare all'altro un debito e che si trovi in serie difficoltà può chiedere dilazioni di pagamento, se ragionevolmente esigibili per il partner creditore, che può far garantire la sua pretesa (art. 23 LUD).

La prescrizione non comincia o è sospesa se già cominciata, per i crediti tra i partner durante l'unione domestica registrata (art. 134 cpv. 1 n. 3^{bis} CO).

3.7. Comproprietà

Al momento dello scioglimento dell'unione domestica registrata il partner che può dimostrare di avere un interesse preponderante all'attribuzione di un bene in comproprietà di entrambi può chiedere che gli sia attribuito in proprietà esclusiva, contro pagamento di un compenso all'altro (art. 24 LUD). Si tratta di una norma speciale rispetto alle disposizioni sullo scioglimento della comproprietà (art. 651 cpv. 2 CC), ma che non si applica per l'attribuzione

⁴⁵ Stephan Wolf/Isabelle Meier, op. cit., pag. 68.

⁴⁶ Stephan Wolf/Isabelle Meier, op. cit., pag. 70.

⁴⁷ Emanuela Epiney-Colombo, Aspetti giuridici nella separazione e nel divorzio, Bellinzona 2005, III 6.1.6 pag. 76.

⁴⁸ Emanuela Epiney-Colombo, Aspetti giuridici nella separazione e nel divorzio, Bellinzona 2005, III 6.1.8 b pag. 78.

della proprietà di un animale. In questi casi il tribunale applica l'art. 651a CC⁴⁹ e attribuisce la proprietà esclusiva sull'animale domestico di compagnia a chi è in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal profilo della protezione degli animali, se del caso obbligando il nuovo proprietario a versare un adeguato indennizzo alla controparte, di cui stabilisce l'importo secondo il suo apprezzamento. Misure provvisoriale sono possibili per la sistemazione provvisoria dell'animale (art. 651a cpv. 3 CC).

3.8. Convenzione patrimoniale

I partner possono concludere una convenzione patrimoniale, nella forma dell'atto pubblico, con la quale regolano i loro rapporti patrimoniali per il caso dello scioglimento dell'unione domestica registrata, in particolare per dividere i beni secondo le norme del regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti. Queste convenzioni non possono ledere la porzione legittima dei discendenti di un partner (art. 25 LUD).

I partner possono scegliere solo la separazione dei beni e la partecipazione agli acquisti in tutte le sue forme, mentre non possono accedere alla comunione dei beni. Lo scopo della comunione dei beni può essere raggiunto con la stipulazione di un contratto di società semplice (art. 530 segg. CO)⁵⁰.

4. Effetti nel diritto contrattuale

La posizione del partner registrato è identica a quella del coniuge in numerose disposizioni di protezione contenute nel contratto di locazione (art. 266m cpv. 3, 266n, 273a cpv. 3 CO), nel contratto di lavoro (art. 331d cpv. 5, 331e cpv. 5 e 6, 338 cpv. 2, 339b cpv. 2 CO), nel contratto di fideiussione (art. 494 cpv. 4 CO), nella legge federale sull'affitto agricolo (art. 18, 27 cpv. 2 lett. c, 31 cpv. 2bis lett. d LDFR) e nel contratto di assicurazione (art. 80, 81 cpv. 1, 83 cpv. 2bis e 3, 85, 86 LCA).

4.1. Contratto di locazione

La disdetta dell'abitazione comune data dal conduttore è valida solo con il consenso esplicito del partner registrato (art. 266m cpv. 3 CO⁵¹). Il locatore che vuole notificare al conduttore la

⁴⁹ Messaggio, pag 1194; Stephan Wolf/Isabelle Meier, op. cit., pag. 76.

⁵⁰ Stephan Wolf/Isabelle Meier, op. cit., pag. 85.

⁵¹ testo in vigore dal 1° gennaio 2007.

disdetta del contratto di locazione – o intimargli la comminatoria della disdetta nei casi di mora nel pagamento del canone di locazione (art. 257d CO) – deve inviare le sue comunicazioni separatamente al conduttore e al partner registrato (art. 266n cpv. 3 CO⁵²), pena l'inefficacia. Il partner registrato del conduttore di un'abitazione comune ha anche la possibilità di contestare la disdetta data dal locatore e di chiedere la prorogazione del contratto di locazione relativo all'abitazione comune (art. 273a cpv. 3 CO⁵³), qualora il conduttore ometta di farlo. Ciò vuol dire che le convenzioni sulla proroga del contratto di locazione sono valide solo se concluse con entrambi i partner registrati⁵⁴. La partecipazione del partner registrato del conduttore si rivela dunque indispensabile nelle procedure di conciliazione davanti agli uffici di conciliazione in materia di locazione, rispettivamente davanti al Pretore nelle cause giudiziarie per la contestazione della disdetta o per la prorogazione del contratto di locazione.

4.2. Contratto di lavoro

Il lavoratore che vive in unione domestica registrata necessita il consenso del partner registrato per la costituzione in pegno dello stipendio (art. 331d cpv. 5 CO) e per il prelievo della prestazione di libero passaggio della previdenza professionale (art. 331e cpv. 5 CO).

In caso di morte del lavoratore, il suo partner registrato ha diritto al pagamento del salario per un altro mese dal giorno della morte o per altri due mesi se il rapporto di lavoro è durato oltre 5 anni (art. 338 cpv. 2 CO) e il versamento di un'indennità di partenza qualora ne siano dati i presupposti (art. 339b cpv. 2 CO).

4.3. Contratto di fideiussione

La persona che vive in unione domestica registrata può validamente concludere una fideiussione solo con il consenso scritto del partner (art. 494 cpv. 4 CO). La mancanza di tale requisito comporta la nullità della fideiussione.

⁵² testo in vigore dal 1° gennaio 2007.

⁵³ testo in vigore dal 1° gennaio 2007.

⁵⁴ Lachat, Commentaire Romand CO-I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 273a CO.

4.4. Contratto di assicurazione

Il partner registrato che è beneficiario di una polizza assicurativa gode dell'esclusione del pignoramento e del fallimento per quel che concerne il diritto d'assicurazione (art. 80 LCA) e può subentrare nei diritti e negli obblighi dello stipulante nel caso in cui quest'ultimo abbia attestati di carenza di beni o fallisca (art. 81 cpv. 1 LCA). Il partner registrato beneficiario della polizza assicurativa riceve la somma assicurata anche quando ripudia la successione (art. 85 LCA).

Come il coniuge, il partner registrato ha anche la possibilità di ottenere la cessione del diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita mediante pagamento del prezzo di riscatto in caso di realizzazione in via di esecuzione o di fallimento (art. 86 LCA).

5. Diritto pubblico

Al partner registrato sono applicabili le medesime norme previste per il coniuge nell'ambito della fiscalità diretta, delle assicurazioni sociali, della previdenza professionale, della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, della legge sulla cittadinanza in caso di naturalizzazione ordinaria, dell'esecuzione e fallimento, della legge sul foro, della procedura civile federale, della procedura penale federale, del codice penale, del codice penale militare e della procedura penale militare.

6. Diritto internazionale privato

Le disposizioni della LDIP sul diritto matrimoniale (capitolo 3, escluso l'art. 43 cpv. 2 e 44 cpv. 2), sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata (art. 65a LDIP), per quel che concerne la costituzione dell'unione, i diritti e i doveri generali, i rapporti patrimoniali e lo scioglimento dell'unione domestica registrata⁵⁵. Gli ufficiali dello stato civile svizzero sono competenti per la registrazione dell'unione domestica solo quando uno dei partner è domiciliato in Svizzera o è di cittadinanza svizzera⁵⁶.

In Svizzera possono essere riconosciute le unioni domestiche registrate validamente all'estero nella misura in cui hanno effetti di stato civile ed effetti simili al matrimonio, per esempio in materia successoria⁵⁷. Ciò non è (ancora) il caso per il PACS del diritto francese,

⁵⁵ Messaggio, pag. 1233.

⁵⁶ Messaggio, pag. 1233.

⁵⁷ Messaggio, pag. 1233.

che può tuttavia avere effetti in Svizzera per quel che concerne il diritto contrattuale e societario e il diritto al mantenimento⁵⁸. I matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati validamente all'estero (per esempio nei Paesi Bassi o in Spagna) non potranno verosimilmente essere riconosciuti come matrimoni, ma come unioni domestiche registrate⁵⁹

È applicabile in primo luogo il diritto dello Stato di domicilio, riservata l'applicazione sussidiaria del diritto svizzero se quello estero applicabile non prevede norme sull'unione domestica registrata (art. 65c cpv. 2 LDIP). I partner possono scegliere il diritto dello Stato in cui è stata registrata la loro unione domestica (art. 65c cpv. 2 LDIP). L'obbligo di mantenimento tra i partner è tuttavia regolato dalla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.01) sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (art. 49 LDIP).

⁵⁸ Messaggio, pag. 1233; il PACS francese è stato modificato di recente per quel che concerne il diritto successorio e la posizione del partner è stata migliorata.

⁵⁹ Messaggio, pag. 1235.

7. Scioglimento giudiziario dell'unione domestica registrata

7.1. Condizioni

L'unione domestica registrata può essere sciolta per azione su domanda congiunta di entrambi i partner (art. 29 LUD) o per azione unilaterale di un partner in caso di vita separata di almeno un anno (art. 30 LUD). Non vi è invece la possibilità di passare da un'azione giudiziaria all'altra, come è il caso per il divorzio grazie agli art. 113 e 116 CC⁶⁰.

7.1.1 *Scioglimento su richiesta comune*

I partner possono chiedere insieme lo scioglimento dell'unione domestica registrata rivolgendosi al giudice, che li sente e verifica se la loro richiesta è presentata dopo una matura riflessione e per libera scelta e se hanno allestito una convenzione sugli effetti dello scioglimento che può essere omologata. Il giudice pronuncia lo scioglimento dell'unione domestica registrata se queste condizioni sono adempiute. I partner possono anche demandare al giudice, con richiesta comune, la decisione sugli effetti dello scioglimento sui quali non sono riusciti a trovare un accordo (art. 29 LUD). Per lo scioglimento dell'unione domestica registrata non è necessaria l'audizione separata dei partner e non vi è un termine di riflessione di due mesi, sicché il giudice può pronunciarlo al termine dell'udienza in cui ha sentito i partner, in caso di accordo completo⁶¹.

7.1.2 *Scioglimento su azione unilaterale*

Ogni partner può chiedere lo scioglimento dell'unione domestica registrata, se vive separato da almeno un anno (art. 30 LUD). Non vi sono invece possibilità di sciogliere l'unione domestica registrata invocando la rottura del vincolo domestico per motivi gravi, come è invece possibile per il divorzio grazie all'art. 115 CC⁶².

⁶⁰ Andrea Büchler/Margot Michel, op. cit., pag. 46.

⁶¹ Andrea Büchler/Margot Michel, op. cit., pag. 45.

⁶² Messaggio, pag. 1201.

7.2. Effetti

7.2.1 Diritto successorio

Lo scioglimento dell'unione domestica registrata comporta per i partner la perdita della qualità di erede legittimo l'uno dell'altro (art. 470 cpv. 1, 471 n. 3 CC) e l'impossibilità di avanzare pretese per disposizioni a causa di morte fatte prima della litispendenza della causa di scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 31 LUD).

7.2.2 Attribuzione dell'alloggio comune

L'attribuzione dell'alloggio in cui i partner vivevano in unione domestica segue nelle grandi linee la normativa prevista in caso di divorzio. In presenza di gravi motivi⁶³, il giudice può attribuire a uno dei partner i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di locazione, se ciò è ragionevolmente esigibile dall'altro (art. 32 cpv. 1 LUD). Il partner che era originariamente conduttore risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il contratto di locazione finisce o può essere sciolto, ma al massimo per due anni. Nel caso in cui debba rispondere del canone di locazione verso il locatore, il partner può compensare quanto pagato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro partner, in rate mensili (art. 32 cpv. 2 LUD). Per gli stessi motivi – gravi – il giudice può attribuire a uno dei partner un diritto di abitazione sull'alloggio proprietà dell'altro per un periodo limitato contro pagamento di un'indennità adeguata o mediante imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto di abitazione può essere limitato o soppresso in caso di fatti nuovi rilevanti (art. 32 cpv. 3 LUD).

7.2.3 Previdenza professionale

In caso di scioglimento dell'unione domestica registrata le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite dall'uno o dall'altro partner durante l'unione domestica registrata sono divise secondo le norme del diritto del divorzio relative alla previdenza professionale (art. 33 LUD). Il rinvio si riferisce agli art. 122 a 124 CC e alle corrispondenti norme della LPP e della LFLP⁶⁴. Il giudice dovrà quindi indagare d'ufficio sulla ripartizione della previdenza professionale⁶⁵.

⁶³ Si tratta di quelli determinanti per l'art. 121 CC. La LUD non menziona l'interesse dei figli non comuni dei partner, cfr. Andrea Büchler/Margot Michel, op. cit., pag. 46.

⁶⁴ Andrea Büchler/Margot Michel, op. cit., pag. 47.

⁶⁵ Emanuela Epiney-Colombo, Aspetti giuridici nella separazione e nel divorzio, Bellinzona 2005, III 5.1 pag. 51-52.

7.2.4 Contributi di mantenimento

Il legislatore è partito dall'idea che l'unione domestica registrata concerne persone con attività lucrativa propria, che non subiscono svantaggi al momento dello scioglimento dell'unione. Il mantenimento dopo lo scioglimento giudiziario riposa quindi sul principio dell'autonomia individuale (*clean break*), secondo il quale ogni partner provvede in modo autonomo al proprio mantenimento (art. 34 cpv. 1 LUD)⁶⁶. Sono previste eccezioni per il partner che non ha esercitato attività lucrativa durante l'unione, o che ha limitato quella precedente nell'interesse dell'unione, che ha diritto a un adeguato contributo di mantenimento fino a che è in grado di provvedere al suo mantenimento con l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 34 cpv. 2 LUD). Può chiedere un adeguato contributo di mantenimento anche il partner che si troverebbe in stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell'unione domestica registrata, a condizione che si possa ragionevolmente esigere dall'altro il versamento di una simile prestazione (art. 34 cpv. 3 LUD).

Per il rimanente, sono applicabili per analogia gli articoli 125 cpv. 3 CC e 126-132 CC (art. 34 cpv. 4 LUD). Il rinvio concerne in particolare il rifiuto o l'esclusione del contributo, che non dipende dunque dalla colpa del partner beneficiario nella disunione⁶⁷, la modifica e l'estinzione dell'obbligo contributivo e la modifica del contributo. Il contributo di mantenimento si estingue con il matrimonio del beneficiario o con la registrazione di una nuova unione domestica⁶⁸.

7.3. Procedura

L'azione si presenta al foro imperativo del domicilio di una delle parti (art. 15a lett. c Lforo). Alla procedura di scioglimento dell'unione domestica registrata si applicano per analogia le norme sulla procedura di divorzio (art. 35 LUD). Il rinvio riguarda in particolare gli articoli 136-143 CC, 148 e 149 CC, così come le corrispondenti norme di procedura del diritto cantonale (art. 419 segg. CPC). Le norme relative ai figli (art. 144-147 CC) non sono invece applicabili.⁶⁹ Il giudice dello scioglimento dell'unione domestica registrata non deve

⁶⁶ Messaggio pag. 1222.

⁶⁷ Andrea Büchler/Margot Michel, op. cit., pag. 48.

⁶⁸ Andrea Büchler/Margot Michel, op. cit., pag. 48.

⁶⁹ Messaggio, pag. 1223; Andrea Büchler/Margot Michel, op. cit., pag. 49.

occuparsi dell'attribuzione dei figli – per definizione non comuni⁷⁰ – sui quali uno dei partner ha l'autorità parentale, e nemmeno del diritto di visita eventuale del partner. L'autorità tutoria è competente per statuire sul diritto alle relazioni personali tra i figli di un partner e l'ex partner del genitore (art. 27 cpv. 2 LUD), alle condizioni previste dall'art. 274a CC. La procedura davanti all'autorità tutoria è retta dal principio inquisitorio e dalla massima ufficiale e prevede l'audizione del figlio minorenni.

7.4. Diritto internazionale privato

Il tribunale svizzero del luogo di registrazione dell'unione domestica registrata è competente per le domande di scioglimento se i partner non sono domiciliati in Svizzera, nessuno di loro è cittadino svizzero ed è impossibile proporre la domanda al domicilio di uno dei partner o non lo si può ragionevolmente pretendere (art. 65b LDIP). In questi casi si applica il diritto svizzero (art. 61 cpv. 1 LDIP). Ai partner con cittadinanza straniera comune si applica per analogia l'art. 61 cpv. 2 LDIP, vale a dire che si applica il loro diritto nazionale comune.

Le decisioni o i provvedimenti stranieri sono riconosciuti in Svizzera quando sono stati pronunciati nello Stato in cui è stata registrata l'unione domestica e la presentazione dell'azione o dell'istanza in uno Stato la cui competenza è riconosciuta in Svizzera secondo le disposizioni del diritto internazionale privato relative al diritto matrimoniale (capitolo 3 della LDIP) non era possibile o ragionevolmente esigibile (art. 65d LDIP)⁷¹.

8. Conclusioni

Matrimonio o no? Il diritto svizzero ha scelto di dare una posizione particolare alla nuova forma giuridica dell'unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso, che non figura pertanto tra le norme del diritto di famiglia ed è disciplinata da una legge apposita. La LUD riprende tuttavia gli elementi fondamentali del diritto matrimoniale e del divorzio, sia pur con qualche modifica (riduzione del termine di attesa per lo scioglimento unilaterale dell'unione, divieto dell'adozione e della procreazione medicalmente assistita). Il legislatore non esclude l'esistenza di unioni registrate con figli minorenni, tanto è vero che ha disciplinato diritti e doveri del partner registrato nei confronti dei figli dell'altro. Il futuro ci dirà se questo nuovo istituto giuridico si avvicinerà ancor di più al matrimonio, come sembrano indicare gli sviluppi negli Stati che già lo conoscono, o se assumerà un'identità propria.

⁷⁰ Cfr. per il divorzio tra genitore affidatario e nuovo coniuge: Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 299 CC.

IV. Bibliografia

| AUTORI | TITOLO |
|---|---|
| Emanuela Epiney-Colombo | Contributo di mantenimento e divorzio, in: Aspetti patrimoniali nel diritto di famiglia, atti della giornata di studio del 5 marzo 2004, CFPG Lugano 2005 |
| Emanuela Epiney-Colombo | Aspetti giuridici nella separazione e nel divorzio, Bellinzona 2005 |
| Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser (curatori), | Basler Kommentar ZGB-I, 2 ^a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2002 |
| Luc Thévenoz/Franz Werro (curatori) | Commentaire romand CO-I, Basilea 2003 |
| Messaggio del Consiglio federale | concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, del 29 novembre 2002, FF 2003 pag. 1165 ss. |
| Pascal Pichonnaz | Le partenariat enregistré: sa nature et ses effets, in: ZSR 2004 pag. 389 segg. |
| Philippe Meier/Martin Stettler | Droit de la filiation, tome II Effets de la filiation, 3 ^a ed., Zurigo 2006 |
| Stephan Wolf (ed.), | Das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare, Berna 2006 |

⁷¹ Messaggio, pag. 1235.

